



PROT. _____

BARI, _____

RIF. _____

ALLEGATO _____

Direzione risorse umane Personale
tecnico amministrativo

Area relazioni sindacali e
Contrattazione integrativa

Settore I – Contrattazione Collettiva
integrativa
SEDE

OGGETTO: nuovo regolamento di ripartizione delle quote di incentivazione di cui all'art. 92 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA IPOTESI DI ACCORDO

Come è noto, l'art. 92 - comma 5 - del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni (detto "codice dei contratti pubblici"), ha previsto che "una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in

rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere”.

Il successivo comma 6 ha previsto, invece, che “il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”.

In data 22/11/2002 presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari, la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale hanno sottoscritto l'accordo circa il summenzionato regolamento.

Tuttavia, la continua evoluzione normativa avutasi in questi anni nell'ambito dei lavori pubblici ha interessato anche l'attribuzione dell'incentivo prevista dall'art. 92 del codice dei contratti pubblici, e pertanto si è ravvisata la necessità di emanare un nuovo regolamento di ripartizione delle quote di incentivazione.

Tutto quanto premesso, è opportuno, però, dapprima rammentare sinteticamente (così come desunto dalla Deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG della Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 23 aprile 2009) le prefate disposizioni legislative.

Gli incentivi per la progettazione sono stati originariamente previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), la cui prima formulazione prevedeva che in sede di contrattazione collettiva decentrata, poteva essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale

PAG. 2/6 | ING. GIUDITTA BONSEGNA
CAPO AREA

nome file: Relazione illustrativa REG.INC.ING.

Tel (+39) 080 5714576 | g.bonsegna@area-tecnica.uniba.it

Ateneo, P.zza Umberto I, 1 - 70125 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714597 • fax (+39) 080 5714655
www.uniba.it/ateneo/amministrazione/area-tecnica
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso avesse redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera. Tali somme era previsto che fossero prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce di bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 18 – comma 2 – L. 109/1994).

Con l'art 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 fu sostituito il comma 1 dell'art. 18, al fine di includere anche il compenso incentivante per gli atti di pianificazione, mantenendo intatto l'impianto del meccanismo contabilistico e cioè la costituzione del fondo alimentato come sopra ricordato e fu introdotto il comma *1bis*, che prevedeva l'adozione di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice, per il riparto del fondo di cui al comma 1.

Con l'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144 fu modificata la disciplina dell'incentivo per la progettazione, ampliando la categoria dei beneficiari e aumentando le risorse a ciò destinate all'1,5 per cento (al 2% per gli enti locali dall'art. 3 – comma 29 – L. 350/2003) dell'importo posto a base d'asta di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16 – comma 7 - (oneri per la progettazione, direzione lavori, vigilanza, collaudi ecc.) da ripartire secondo i criteri e le modalità individuate in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento. Significativamente, con la stessa norma, venivano abrogate le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del R.D. 23.10.1925, n. 2537 (regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) che davano facoltà alle pubbliche amministrazione di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici, allo scopo, evidente, di omogeneizzare la disciplina normativa.

Con l'art. 92 – comma 5 – del codice dei contratti pubblici viene generalmente fissata nella misura non superiore al 2% dell'importo posta a base di gara di un'opera o di un lavoro, la somma utilizzabile per il pagamento dell'incentivo.

Dall'esame delle suddette disposizioni, appare evidente, innanzitutto, che l'incentivo per la progettazione ha la finalità di accrescere l'efficienza e l'efficacia degli uffici tecnici preposti a tale ramo d'amministrazione ed in secondo luogo che l'incentivo è direttamente funzionalizzato al risultato, ossia all'effettivo adempimento del concreto compito affidato ai vari soggetti potenziali beneficiari della ripartizione della somma. In tale direzione conduce la constatazione della diretta correlazione, (art. 13 L.144/1999) per ogni singola opera o lavoro tra somme da ripartire, importo dell'appalto e stanziamenti relativi, superando l'originaria previsione della costituzione di un fondo interno alimentato con le suddescritte modalità e commisurato al costo preventivato dell'opera, che poteva anche far configurare una modulabilità degli stanziamenti in funzione di esigenze di compatibilità della spesa per incentivi con le mutevoli necessità di bilancio e, di conseguenza, l'eventualità di restrizioni.

L'aver, invece, legato la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all'importo a base di gara e aver previsto la ripartizione delle somme così determinata per ogni singola opera, evidenzia il chiaro intento di stabilire una diretta corrispondenza di natura sinallagmatica tra incentivo ed attività compensate. Ed invero la Suprema Corte ha ritenuto che il diritto all'incentivo di cui si sta trattando, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva (Cass. Sez. Lav., sent. n. 13384 del 19/7/2004) che inerisce al rapporto di lavoro in corso, nel cui ambito va individuato l'obbligo per l'Amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e dai presupposti per rendere concreta

l'erogazione del compenso (i fatti oggetto della causa sono maturati sotto la vigenza dell'art. 18 della L. 109/1994 prima delle modifiche introdotte dalla legge 144/1999). In sostanza dal compimento dell'attività nasce il diritto al compenso, intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva.

Alla luce di ciò l'Area Tecnica ha ravvisato, pertanto, la necessità di emanare un nuovo regolamento di ripartizione delle quote di incentivazione, anche per superare le problematiche di applicazione dell'attuale regolamento riscontrate nel corso degli anni.

In particolare, le modifiche apportate nel nuovo regolamento riguardano:

- attribuzione dell'incentivo solo al personale che ha svolto la prestazione professionale affidatagli, abolendo la ripartizione a "pioggia" (così come previsto dall'attuale disposizione legislativa);
- suddivisione dell'incentivo nelle quattro fasi di appalto (progettazione, gara/affidamento, esecuzione, collaudo, cfr. art. 19): uno dei limiti principali dell'attuale regolamento, infatti, è che il criterio ponderale è applicato contemporaneamente alle suddette fasi di appalto, sicché la necessità di inserire un ulteriore soggetto, o comunque di riformulare il gruppo di lavoro, in una fase postuma a quella della progettazione altera il calcolo delle quote già elargite;
- suddivisione della fase progettazione nelle tre tipologie di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva, cfr. art. 20) prevista dal codice dei contratti pubblici: invero, un altro limite dell'attuale regolamento è che non prevede che l'appalto possa essere effettuato sul progetto preliminare o su quello definitivo;
- ripartizione dell'incentivo nel caso di collaborazione fra personale dell'Amministrazione e professionisti esterni (cfr. art. 27): invero, un ulteriore limite dell'attuale regolamento è che non è possibile determinare in tutti i casi le economie scaturite dalle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai

dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, così come previsto dal codice;

- svolgimento, per il personale interno dell'Amministrazione, di collaborazioni con altre amministrazioni ai sensi dell'art. 90 del Codice (cfr. art. 28).

Concludendo, per tutto quanto sopra rappresentato, il testo contrattuale in oggetto ha l'intrinseca finalità di gratificare l'impegno dei dipendenti cui, in ragione della professionalità e delle competenze possedute, siano stati attribuiti specifici livelli di responsabilità in materia di appalti pubblici, anche alla luce delle accresciute esigenze istituzionali. Il riconoscimento di detto impegno, anche in termini economici differenziati, si ritiene possa concorrere ad accrescere la motivazione individuale, la consapevolezza del ruolo assegnato e, quindi, di conseguenza, a realizzare più soddisfacenti standard di qualità dei servizi erogati all'utenza, sia interna che esterna.

Il Capo Area Tecnica
Dott. Ing. Giuditta BONSEGNA